Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

(GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006
►M2	Decisione 2008/804/CE della Commissione del 17 ottobre 2008	L 277	36	18.10.2008
►M3	Decisione 2009/624/CE della Commissione del 28 agosto 2009	L 227	7	29.8.2009
►M4	Decisione 2010/266/UE della Commissione del 30 aprile 2010	L 117	85	11.5.2010
►M5	Decisione 2010/333/UE della Commissione del 14 giugno 2010	L 150	53	16.6.2010
►M6	Decisione 2010/463/UE della Commissione del 20 agosto 2010	L 220	74	21.8.2010
►M7	Decisione 2010/776/UE della Commissione del 15 dicembre 2010	L 332	38	16.12.2010
►M8	Decisione di esecuzione 2011/267/UE della Commissione del 3 maggio 2011	L 114	5	4.5.2011
►M9	Decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione del 18 agosto 2011	L 214	22	19.8.2011
►M10	Decisione di esecuzione 2011/686/UE della Commissione del 13 ottobre 2011	L 269	37	14.10.2011
►M11	Decisione di esecuzione 2012/532/UE della Commissione del 27 settembre 2012	L 264	15	29.9.2012
►M12	Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione del 3 aprile 2013	L 95	19	5.4.2013
►M13	Decisione di esecuzione 2013/259/UE della Commissione del 31 maggio 2013	L 150	28	4.6.2013
►M14	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M15	Decisione di esecuzione 2013/718/UE della Commissione del 4 dicembre 2013	L 326	49	6.12.2013
►M16	Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione del 13 febbraio 2014	L 45	24	15.2.2014
►M17	Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione del 7 marzo 2014	L 70	28	11.3.2014
►M18	Decisione di esecuzione 2014/332/UE della Commissione del 4 giugno 2014	L 167	52	6.6.2014
►M19	Decisione di esecuzione 2014/501/UE della Commissione del 24 luglio 2014	L 222	16	26.7.2014

►**M20**	Decisione di esecuzione 2014/523/UE della Commissione del 4 agosto 2014	L 233	33	6.8.2014
►**M21**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione del 31 marzo 2015	L 92	107	8.4.2015
►**M22**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1009 della Commissione del 24 giugno 2015	L 161	22	26.6.2015
►**M23**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione dell'8 dicembre 2015	L 324	38	10.12.2015
►**M24**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione del 10 marzo 2016	L 67	57	12.3.2016
►**M25**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1030 della Commissione del 23 giugno 2016	L 168	17	25.6.2016
►**M26**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1899 della Commissione del 26 ottobre 2016	L 293	42	28.10.2016

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

«categoria di equidi»: gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

«importazione»: l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

Articolo 3

Importazione di equidi vivi

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

— l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,

— la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,

— l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,

— l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,

— l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.

▼B

Articolo 4

Importazioni di sperma della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

Articolo 5

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;

b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;

c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;

d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;

e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;

▼B

f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;

g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

Articolo 7

Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

Articolo 9

Modifiche

1. Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

2. La decisione 94/63/CE è modificata come segue:

a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»;

b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;

c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

▼B

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Codice ISO	Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	CS	AT	Reintr.	Importazioni			Importazioni				Condizioni specifiche
					CR	CR	CR	EM	ER + ERP	Sperma			Ovuli/ Embrioni	
										CR	ER	ERP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
AR	Argentina	AR-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	AU-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Barbados	BB-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M1 _____														
▼M13 BH	Bahrein	BH-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
▼B BM	Bermuda	BM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
BO	Bolivia	BO-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M22 BR	Brasile	BR-0	Intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro tranne la regione BR-2 fino al 31 ottobre 2016	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
		BR-2	Il Centro olimpico equestre (Centro Olimpico de Hipismo) presso la scuola di equitazione dell'esercito brasiliano di Vila Militar a Deodoro, Rio de Janeiro, nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão.	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—	Valido fino al 31 ottobre 2016

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BY	Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Canada	CA-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera	CH-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Cile	CL-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼M13 CN	Cina	CN-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CN-1	Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)	C	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
		CN-2	Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e il tratto verso l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell'area metropolitana di Shanghai (cfr. casella 5 per i dettagli)	C	—	X	—	—	—	—	—	—	—	►M24 Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016 ◄
▼M19 CR	Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CR-1	Area metropolitana di San José	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	

▼M19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CR-2	Area metropolitana di San José	D	X	—	—	—	—	—	—	—	—	Unicamente per i cavalli qualificati per i Giochi equestri mondiali in Francia. Valido fino al 15 ottobre 2014
▼B CU	Kuuba	CU-0	Koko maa	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
DZ	Algeria	DZ-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼M26 EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, Il Cairo, e il collegamento autostradale con l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. riquadro 7 per i dettagli)	E	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—
▼B FK	Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	A	—	—	X	—	X	X	X	X	X	
GL	Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HK	Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
▼M14														
▼M22														
IL	Israele (2)	IL-0	Intero paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼M18														
IN	India	IN-0	L'intero paese	C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		IN-1	La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, stato di Uttar Pradesh, compreso il passaggio stradale da e verso l'aeroporto di Nuova Delhi (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 6)	C	X	—	X	—	—	—	—	—	—	Valido fino al 31 ottobre 2014
▼B														
IS	Islanda	IS-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JM	Giamaica	JM-0	Tutto il paese	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
JO	Giordania	JO-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
JP	Giappone	JP-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
KG	Kirghizistan	KG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		KG-1	Regione di Issyk-Kul	B	—	—	X	—	—	X	—	—	—	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KR	Repubblica di Corea	KR-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M20														
KW	Kuwait	KW-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
▼M25														
LB	Libano	LB-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	—	—	—	—	
▼M22														
▼B														
MA	Marokko	MA-0	Koko maa	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼M2														
ME	Montenegro	ME-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼B														
MK ([1])	FYROM	MK-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MO	Macao	MO-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
MY	Malaysia	MY-0	Peninsula	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M3														
MU	Maurizio	MU-0	L'intero paese	E	—	—	X	—	—	—	—	—	—	
▼M23														
MX	Messico	MX-0	L'intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metropolitana di Città del Messico	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016
▼B														
NZ	Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OM	Oman	OM-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
PE	Perù	PE-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PE-1	Regione di Lima	D	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PM	Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	G	—	—	X	—	X	X	X	X	X	
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M1 ———														
▼M2 RS	Serbia	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼B RU	Russia	RU-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SA	Arabia Saudita	SA-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		SA-1	L'intero territorio tranne le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. riquadro 1)	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M2	_____													
▼B														
SG	Singapore	SG-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
▼M22	_____													
▼B														
TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	C	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
TN	Tunisia	TN-0	Tutto il paese	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	
UA	Ucraina	UA-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
US	Stati Uniti d'America	US-0	Tutto il paese	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

▼B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UY	Uruguay	UY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
▼M8 ZA	Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Decisione 2008/698/CE

▼B

([1]) Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
►M22 ([2]) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄

Legenda:

Riquadri

X	Importazione consentita in linea di massima	
—	Importazione non autorizzata	
Colonne		
Colonne 1-4	Delimitazione del territorio	
Colonna 5 (CS):	Categoria sanitaria	
Colonna 6 (AT):	Ammissione temporanea di cavalli registrati	(decisione 92/260/CEE)
Colonna 7 (Reintr.):	Reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea	(decisione 93/195/CEE)
Colonna 8	Importazioni di cavalli registrati	(decisione 93/197/CEE)
Colonna 9	Importazioni di equidi da macello	(decisione 93/196/CEE)
Colonna 10	Importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione	(decisione 93/197/CEE)
Colonna 11	Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati	(decisione 96/539/CE)
Colonna 12	Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati	(decisione 96/539/CE)
Colonna 13	Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione	(decisione 96/539/CE)
Colonna 14	Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina	(decisione 96/540/CE)
Colonna 15	Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari	
Animale/Prodotto:	Categorie/condizioni	
CR	Cavalli registrati	
EM	Equidi da macello conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE	
ER	Equidi registrati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE	
ERP	Equidi da riproduzione e produzione conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/426/CEE	
SPERMA	Sperma della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE	
Ovuli/Embrioni	Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti conformemente alla direttiva 92/65/CEE	

▼B

RIQUADRO 1:

SA	Arabia Saudita	SA-1	Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza (riquadro 1): 1. Provincia di Jizan — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah, e a nord della strada n. 10. 2. Provincia di Asir — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia di Najran), — zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh, la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran. 3. Provincia di Najran — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.

RIQUADRO 2:

ZA	Repubblica sudafricana	ZA-1	Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14); Limite orientale: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway; Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla stazione di Newslands Forestry e, attraverso Echo Gorge of Table Mountain, a Camps Bay; Limite occidentale: linea litoranea da Camps Bay a Blaauwberg Road.

▼M4

CASELLA N. 3:			
CN	Cina	CN-1	Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue: zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque Km, controllata dal posto di controllo stradale dell'autostrada 105; zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un'area di 2 009 km^2; zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza: — distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua, — distretto di Huadu della città di Guanzhou, — città di Zengcheng, — divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan, — contea di Fogang, — contea di Xinfeng, — contea di Longmen; tratto autostradale sicuro: — dal sito equestre nella zona centrale all'aeroporto internazionale di Baiyun, Guangzhou, attraverso l'autostrada 105, autostrada Jiebei, superstrada per l'aeroporto, compresa la zona di esclusione equina di un Km che circonda l'aeroporto internazionale di Baiyun nella città di Guangzhou; — dal sito equestre nella zona centrale fino al porto di Huanggang, Shenzhen, al confine Cina-Hong Kong, attraverso l'autostrada 105, autostrada Jiebei, circonvallazione nord n. 2 della superstrada e autostrada Guang-Shen, con la zona di esclusione equina su entrambi i lati dell'autostrada per almeno un Km di larghezza; zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all'interno della zona di protezione, destinata dall'autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all'ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.

▼M13

_____

CASELLA 5:

CN	Cina	CN-2	Delimitazione della zona nell'area metropolitana di Shanghai Confini occidentali: fiume Huangpu dall'estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi, Confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all'estuario del fiume Dazhi ad est, Confini settentrionali ed orientali: costa

▼M18

RIQUADRO 6:

IN	India	IN-1	La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, Stato dell'Uttar Pradesh (localizzata a 29,028893, 77,731018 ovvero + 29° 01′ 44,01″, + 77° 43′ 51,66″) e circondata da una zona di sorveglianza di 10 km, incluso l'accesso attraverso Roorkee, Mawana e Delhi Roads alla Nazionale n. 58, seguita su Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, Nazionale n. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg verso l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.

▼M26

RIQUADRO 7:

EG	Egitto	EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km^2 ca. stabilita attorno all'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) e il collegamento autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo. a) Delimitazione dei confini della ZIME: dall'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all'interno delle forze armate» («il Passaggio»), girando a destra e seguendo il Passaggio per circa 100 m verso est, girando di nuovo a destra e seguendo il Passaggio per 150 m verso sud, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 300 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 120 m verso ovest, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 200 m verso sud, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

▼M26

RIQUADRO 7:

			b) Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all'interno della ZIME: dal punto di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a destra e seguendo il Passaggio per 250 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road.

▼B

ALLEGATO II

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile [1] (BR), Cile (CL), Costa Rica [1] (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico [1] (MX), Perù [1] (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile [1], Cile, Costa Rica [1], Cuba, Giamaica, Messico [1], Perù [1], Paraguay, Uruguay».